

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 19-475

Annullamento parziale art. 1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del 5/3/2001 in materia di iscrizione dei Coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione Civile ai Registri regionali del volontariato.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Con DGR N.38-2389 del 5/3/2001 veniva regolamentato quanto previsto dalla L.R. 38/94 artt. 3 e 4 - registro regionale del Volontariato – Istituzione della sezione “organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell’articolazione delle sezioni del registro, nonché dei requisiti e delle procedure per l’ iscrizione.

Con tale provvedimento veniva Istituita la sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”, quale sezione autonoma del Registro Regionale del Volontariato istituito con la Legge 38/94 art. 3 e contemporaneamente approvata la disciplina del registro del volontariato contenente l’articolazione del medesimo, nonché i requisiti e le procedure per l’iscrizione, contenute nell’apposito allegato.

Nella D.G.R. in questione all’art. 1 dell’allegato, al IV capoverso, veniva, tra l’altro, stabilito che: “Vista la particolare natura di volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile come previsto dalla L.R. 26.04.2000 n. 44, si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile”.

Successivamente con parere di legittimità del 20.06.2014, della Direzione Generale per il 3° settore e le formazioni sociali – Divisione III Volontariato, il Ministero delle Politiche Sociali ha specificato che: “Ciò che differisce tra le due formazioni è dettato dal citato terzo comma dell’art. 3 della Legge 266/91, laddove richiama l’Organizzazione di volontariato alla democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative (...) e la formazione del bilancio: mentre tali limiti sono rispettati dalle Organizzazioni di volontariato, non lo sono per i Gruppi Comunali di Protezione civile. Infatti, in questi ultimi non vi è la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche sociali e la formazione del bilancio, in quanto – come sopra riferito – il responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, è il Sindaco (e si procede talvolta, unicamente all’elezione del capogruppo) e non vi è il bilancio del Gruppo, perché inserito in un Capitolo di spesa dell’Amministrazione comunale competente per territorio.

In base a quanto sopra esposto, ne consegue direttamente che i Coordinamenti Provinciali di Protezione Civile che hanno al loro interno la prevalenza dei Gruppi Comunali di Protezione Civile *non possono* essere iscritti ai Registri Regionali del Volontariato e quindi coerentemente *non possono* neanche usufruire e/o accedere a tutti i benefici e/o simili derivanti dalla Legge Quadro sul Volontariato.”

Le motivazioni date dal parere ministeriale pertanto si articolano sulla differenza tra Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di protezione civile, che seppur formate ambedue da Volontari, sono normate da leggi caratterizzate da indicazioni che vedono una loro diversa configurazione giuridica.

Pertanto, a seguito del citato parere di legittimità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenzia la necessità di annullare parzialmente l’art. 1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del

5.3.2001 nella parte sopra evidenziata e di dare mandato agli Uffici Provinciali di avviare un procedimento di aggiornamento dei Registri di loro competenza.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 11/08/1991 n. 266;
vista la legge regionale n. 38/94;
vista la DGR n. 38-2389 del 05/03/2001;

la Giunta Regionale unanime

delibera

- di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo dell'art. 1 dell'allegato alla DGR 38-2389 del 05/03/2001, riportato in premessa, l'intero IV capoverso.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dalla citata DGR n. 38-2389 del 05/03/2001 e allegato.

- di dare mandato agli uffici provinciali preposti affinché vengano avviate tutte le procedure per ottemperare a quanto previsto nella presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)